



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 02/05/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 555
Rutigliano (Ba) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O.- 3°- URB., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue.

"Il Comune di RUTIGLIANO, dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione approvati dalla Regione Puglia con D.P.R. n. 84 del 04 luglio 272 e successive Varianti vigenti, con delibera del Commissario Straordinario n. 48 del 16/02/1999 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio. Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e avverso gli stessi sono state prodotte n. 95 osservazioni, di cui n. 5 pervenute fuori termine, tutte controdedotte dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 208 del 31 maggio 1999.

Gli atti tecnici-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle LL. RR. n. 24 del 24/07/94 e n. 8 del 28/01/1998 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale, che con relazione-parere in data 19/12/2003 ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche il Piano di cui trattasi.

Successivamente, con deliberazione n. 462 del 20 aprile 2004, la Giunta Regionale ha deliberato:

- di approvare la relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale;
- di approvare, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della L.R. n. 56/80, il P.R.G. in adeguamento alla L.R. n. 56/80 del Comune di Rutigliano, adottato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 48 del 16/02/1999, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto del 19/12/2003 e con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa relazione-parere;
- di decidere in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto "4.0" della relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto;
- di richiedere al Consiglio Comunale di Rutigliano, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G. in adeguamento alla L.R. n. 56/80, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 - comma 11 - della L.R. n. 56/80.

In relazione a quanto sopra, il Comune di Rutigliano ha incaricato i progettisti del Piano di esaminare la relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale e di produrre apposita relazione in merito, in ausilio alle finali determinazioni del Consiglio Comunale.

I progettisti del piano hanno, quindi, prodotto la relazione intitolata "Proposta di adeguamento e controdeduzioni comunali alla delibera di G.R. n. 462/2004", che hanno trasmesso al Comune di Rutigliano unitamente agli elaborati di piano aggiornati (identificati con la dicitura "Regione"), in adeguamento alle prescrizioni e modifiche richieste dal Comitato Urbanistico Regionale.

I suddetti elaborati di piano, aggiornati ed adeguati alle prescrizioni e modifiche richieste dal Comitato Urbanistico Regionale, sono così costituiti e denominati:

- 1) Elaborato n. 21/Regione - Relazione Generale
- 2) Elaborato n. 22/Regione - Norme Tecniche
- 3) Elaborato n. 23/Regione - Regolamento Edilizio
- 4) Elaborato n. 24/Regione - Tabelle statistiche
- 5) Tav. 04 bis/Regione - Localizzazione dei beni soggetti a vincolo territoriale e/o puntuale con riferimento agli Atlanti della Documentazione Cartografica del P.U.T.T. - Scala 1:10.000
- 6) Tav. 09/Regione - Carta dei Beni Archeologici ed Architettonici - Scala 1:10.000
- 7) Tav. 10/Regione - Carta dei Vincoli - Scala 1:10.000
- 8) Tav. 11/Regione - Aree vincolate dal P.R.G. - Scala 1:10.000
- 9) Tav. 14/Regione - Zonizzazione Centro Urbano Tavola A - Scala 1:2.000
- 10) Tav. 15/Regione - Zonizzazione Centro Urbano Tavola B - Scala 1:2.000
- 11) Tav. 16/Regione - Quantificazione delle Zone Omogenee del Centro Urbano Tavola A - Scala 1:2.000
- 12) Tav. 17/Regione - Quantificazione delle Zone Omogenee del Centro Urbano Tavola B - Scala 1:2.000
- 13) Tav. 18/Regione - Zonizzazione Territoriale - Scala 1:10.000
- 14) Tav. 19/Regione - Comparti di P.R.G. - Scala 1:5.000
- 15) Tav. 20/Regione - Quantificazione delle Zone Omogenee fuori dal Centro Urbano - Scala 1:10.000;

Come evidenziato nella parte IIa della già citata relazione "Proposta di adeguamento e controdeduzioni comunali alla delibera di G.R. n. 462/2004", con l'aggiornamento dei sopra elencati elaborati di piano si è dettagliatamente proceduto al recepimento delle prescrizioni e modifiche richieste dal Comitato Urbanistico Regionale, con l'eccezione di n. 4 controdeduzioni successivamente riportate.

Il Consiglio Comunale di Rutigliano, ritenuto di condividere le deduzioni ed i pareri espressi dai progettisti, con deliberazione n. 60 del 07/10/2004 ha approvato la c.d. "Proposta di adeguamento e controdeduzioni comunali alla delibera di G.R. n. 462/2004", nonché gli elaborati di piano (contraddistinti con la dicitura "Regione"), predisposti dai progettisti per gli adeguamenti alle prescrizioni e modifiche richieste dal Comitato Urbanistico Regionale.

Successivamente, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80, con lettera prot. Reg. Gen. n. 13969 del 15/10/2004 il Comune di Rutigliano ha trasmesso all'Assessorato Regionale Urbanistica e Assetto del Territorio, per gli adempimenti di competenza, la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004, avente ad oggetto "P.R.G. - Approvazione degli adeguamenti e delle controdeduzioni comunali alla deliberazione di approvazione della Giunta Regionale n. 462 del 20/04/2004", nonché la relazione redatta dai progettisti del Piano, intitolata "P.R.G. - Proposta di adeguamento e controdeduzioni comunali alla delibera di G.R. n. 462/2004", in uno agli elaborati tecnici integrativi sopra citati.

Ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni del Consiglio Comunale, espresse con la citata deliberazione n. 60 del 07/10/2004, che si sostanziano nel pieno accoglimento delle deduzioni e proposte dei progettisti, nonché della documentazione trasmessa dallo stesso Comune all'Assessorato Regionale Urbanistica e Assetto del Territorio con la sopra citata lettera prot. Reg. Gen. n. 13969 del 15/10/2004, si esprimono qui di seguito le seguenti valutazioni, tenendo presenti le prescrizioni regionali e con riferimento alla numerazione con cui gli argomenti sono ripresi nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale.

A) Cartografia e zonizzazione
(Punto 3.1 relazione C.U.R.)

Punto a)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Al fine della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio comunale si prescrive la localizzazione su specifica cartografia, in scala adeguata, dei seguenti beni soggetti a vincolo territoriale e/o puntuale, verificandoli con quelli contenuti nelle tavole del PUTT/P regionale vigente:

- aree soggette a vincolo paesaggistico ex legge 1497/39;
- aree soggette a vincolo ex legge 490/99;
- aree soggette a vincolo idrogeologico (boschi, gravine, lame, ecc.);
- aree soggette a vincolo archeologico ed architettonico
- aree soggette a vincolo faunistico;
- immobili ed aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1089/39;
- beni ed edifici rurali di interesse ambientale e relative pertinenze (es. masserie, torri, casine, iazzi, chiese rurali, edicole votive, giardini, parchi e dimore storiche, ecc.).

Resta inteso che tale operazione, da effettuarsi in sede di controdeduzioni Comunali, potrà comportare anche la integrazione ed eventuale modifica delle localizzazioni e delle previsioni contenute negli elaborati del Piano, nonché la predisposizione di adeguata normativa di tutela".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, predisponendo l'elaborato Tavola n. 4bis/Regione "Localizzazione dei beni soggetti a vincolo territoriale e/o puntuale con riferimento agli Atlanti della Documentazione Cartografica del P.U.T.T.".

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Punto b)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Vanno uniformate le tabelle di cui all'elaborato n°24 -tabelle statistiche- con quelle integrate nella fase istruttoria e più specificatamente con la nota Comunale prot. N. 15771 dell'11/12/2003. In particolare:

La Tabella n° 6 va sostituita;

Le Tabelle n°10 - 11 -12 - 13 vanno integrate".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, introducendo nella Relazione Generale di P.R.G. aggiornata le tabelle di cui alla nota n. 15771 del 11/12/2003 (tabelle n. 6, 10, 11, 12, e 13).

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Punto c)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Le Tabelle allegate alla Relazione Generale di PRG, in particolare: PEEP adottato; - Comparti di PRG e Dimensionamento Edilizia Residenziale del PRG, vanno uniformate ai dati tecnici degli strumenti attuativi già definiti ed in itinere in precedenza riportate, nonché alle residue volumetrie delle zone riconfermate dal PRG e non ancora attuate, con riferimento al quadro rappresentato nella presente Relazione".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha fatto propria la controdeduzione dei progettisti, di seguito integralmente riportata.

"Come richiesto al punto 3.1 lettera c) tutte le tabelle, allegate all'elaborato n°21/Regione - Relazione Generale di P.R.G., sono state uniformate ai dati tecnici degli strumenti urbanistici attuativi già definiti o ancora in itinere con riferimento al quadro contenuto nel parere del CUR; di conseguenza, è stata introdotta negli elaborati grafici la congruità con dette tabelle per quanto attiene alle zone C2, che sono

state quindi distinte tra zone C2 PEEP e zone C2 non incluse nel PEEP .

Infatti, conseguentemente all'approvazione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare di Rutigliano per il decennio 2003-2014, sono intervenute delle modifiche nei comparti n°2 e n°16 del PRG corrispondenti ai comparti A e B del PEEP.

Si tratta di modifiche del perimetro di comparto (accoglimento osservazione n°12 e individuazione di lotti fondiari già realizzati al tempo della redazione del PEEP) e pertanto si è configurata una distinzione tra le parti delle stesse zone omogenee di tipo C2.

L'istruttoria regionale annovera infatti al punto 2.5, come capacità residua del P.di F. confermata dal PRG, il contenuto del PEEP sia per le zone C1 che per le zone C2 e ciò è totalmente condiviso in quanto il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare del Comune di Rutigliano per il decennio 2003-2014 è stato redatto ed approvato in variante allo strumento urbanistico generale vigente, in presenza di un Programma di Fabbricazione e di un Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale e trasmesso in Regione per l'approvazione.

All'art. 3 della legge 167/1962 si legge:

"Qualora non esista Piano Regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'art. 34 della legge 1150/42 e successive modificazioni...

I Comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette ... è vincolante in sede di approvazione del Piano Regolatore."

Inoltre all'art. 55 della legge regionale 56/1980 si legge:

"Fino all'adozione ed approvazione del P.R.G. ... possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards ai sensi dell'art. 5-punto d) della legge regionale n°6 del 12/2/1979".

Il P.E.E.P. risulta approvato in Variante al Programma di Fabbricazione.

Le zone C2-peep interne ai perimetri individuati dal PEEP rappresentano, come si legge all'art. 33 della Norme Tecniche, i siti nei quali andavano localizzati i lotti fondiari in sede di redazione del P. di Z.

Dando comunque seguito a quanto richiesto dalla prescrizione Regionale al punto 3.1 lettera c) ed a quanto considerato e condiviso dal parere regionale al punto 2.5, si formula come Controdeduzione Comunale n° 4) l'introduzione di elementi di certezza negli elaborati di PRG a livello relazione, Grafici e Norme Tecniche per le parti di zone C2 rimaste esterne al perimetro del PEEP ed in particolare definendo che per tali zone C2 esterne al PEEP l'indice 1,5 mc./mq. va inteso per queste zone come indice di fabbricabilità fondiaria".

Si prende atto di quanto prospettato con deliberazione di C.C. n. 60/2004 e ciò anche in relazione alla ricognizione operata per quanto attiene al PEEP adottato in variante al P. di F. vigente e conforme al P.R.G. adottato (come innanzi esposto).

Punto d)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Tav. 9 va adeguata con quanto osservato dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia con nota prot. n° 24963 del 26/10/1999 e con quanto contenuto nella carta archeologica. Elaborato integrativo della tav. 09, allegata alla nota Comunale prot. N. 15771 dell'11/12/03".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, producendo le tavole aggiornate n. 9/Regione, 14/Regione, 15/Regione e 18/Regione, adeguate a quanto osservato dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia con nota prot. n. 24963 del 26/10/1999

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Punto e)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Nella Tav.10 "carta dei vincoli" va perimetrata la fascia di rispetto della Lama -Giotta".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha fatto propria la controdeduzione dei progettisti, di seguito integralmente riportata.

"Come richiesto al punto 3.1 lettera e), nella Tav. 10/Regione - "Carta dei vincoli", è stata perimetrata la fascia di rispetto di 150 mt della Lama S. Giorgio e della Lama Giotta, ma esclusivamente lì dove quest'ultima è quantificata come appartenente all'Elenco delle Acque Pubbliche, precisate dallo stesso PUTT/P regionale.

Nel merito si formula la controdeduzione Comunale n° 1 che prevede di non modificare l'ambito di applicazione della fascia di rispetto della Lama Giotta, in quanto, dopo aver verificato gli atti ufficiali sulle Acque Pubbliche, si conferma che l'asta fluviale in elenco per la Lama Giotta è indicata negli elenchi come Lama Cappuccini e parte nel territorio di Rutigliano dalla via di Mola verso il territorio di Noicattaro dove prosegue.

Pertanto, l'applicazione della fascia di rispetto dalle acque pubbliche può essere applicata solo al tratto di lama per il quale era già stato applicato negli elaborati di PRG adottato".

Si condivide la controdeduzione comunale, fatto salvo, in sede di primi adempimenti del P.U.T.T., l'approfondimento in ordine alla valenza della lama anche dal punto di vista idrogeologico, per la parte a monte della strada provinciale Rutigliano-Mola.

Punto f)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Tavv. 14-15: vanno uniformate, poiché non è chiara la distinzione tra la retinatura delle zone B1 da quella delle zone B2; tra la retinatura delle zone F4 da quella delle zone C3; tra la retinatura delle zone F5 da quella delle zone C2."

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, producendo le tavole aggiornate n. 14/Regione e n. 15/Regione, nelle quali le retinature delle suddette zone sono state opportunamente adeguate.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Punto g)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Tavv. 14-15: nelle zone "F" vanno riportati i simboli delle categorie degli standard per tipologia e la identificazione numerica dei comparti e sottocomparti, in particolare per le zone C".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, producendo le tavole aggiornate n. 14/Regione, 15/Regione e 21/Regione; nelle tavole 14 e 15 è stata riportata l'identificazione numerica dei comparti; nei tabulati finali della Relazione Generale è stata adeguata l'articolazione delle zone "F".

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Punto h)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Nella zonizzazione, in tutti gli elaborati, per maggiore chiarezza di lettura, oltre al richiamo della zona va riportata l'esatta tipologia.

Esempio: (zona A ÷ di interesse storico - ambientale)".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di

Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, producendo gli elaborati grafici aggiornati (contraddistinti con la dicitura Regione), nei quali è stata riportata l'esatta tipologia delle zone.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Punto i)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Tav. 18: va integrata con la individuazione territoriale dei terminali delle infrastrutture : (es. impianti di depurazione, ecc.)".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, riportando nella tav. n. 18/Regione il Bottino AQP e la Centrale ENEL.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Punto l)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

5 mc/mq, mentre nelle NTA art. 32.c per le stesse zone si fa riferimento all'iff = 5 mc/mq. Va corretta, avendo come unico riferimento l'iff".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, apportando le opportune correzioni negli elaborati aggiornati (contraddistinti con la dicitura Regione).

Si prende atto delle determinazioni comunali.

B) Settore residenziale

(Punto 3.3 della relazione C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale si è così testualmente espresso.

"Il dimensionamento del piano (8.462 stanze) risulta contenuto nel fabbisogno ipotizzato (9.550 stanze) all'anno 2012".

Non risulta oggetto di richiesta di controdeduzioni e, come tale, nella deliberazione di C.C. n. 60/04 non vi è alcun riferimento.

C) Settore produttivo (zone D)

(Punto 3.4 della relazione C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Per quanto attiene il settore produttivo, si concorda con le previsioni di P.R.G. in linea generale ed in particolare si prescrive la verifica della compatibilità dell'ampliamento della zona D2 di Via Conversano con il bene Lama Giotta interessato dalle stesse previsioni".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, escludendo realizzazioni edilizie nell'ambito delle aree soggette a tutela paesaggistica, riportate dal Decreto Galasso di riferimento.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

D) Settore Turistico-Residenziale

(Punto 3.5 della relazione C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Per la zona in oggetto il progettista non fornisce alcuna giustificazione né sulla vocazione dell'area espressamente individuata a tal fine, né sull'inserimento del comune di Rutigliano all'interno di uno specifico itinerario turistico. Pertanto, si prescrive l'eliminazione delle aree destinate a campeggio, in

assenza peraltro di uno specifico studio di settore e connesso eventuale fabbisogno".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, lasciando nel R.E. le disposizioni riguardanti possibili localizzazioni turistiche successive a studi di settore. Risulta soppresso l'articolo di riferimento (art. n. 50 delle N.T.A. originali) ed eliminata l'area per campeggi nella tav. n. 18.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

E) Zone agricole (E)

(Punto 3.6 della relazione C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Nelle norme per le zone agricole, va specificato che le nuove costruzioni sia a carattere produttivo sia a carattere abitativo, vanno ammesse esclusivamente per soddisfare le necessità della produzione agricola, rivenienti da specifici strumenti di pianificazione (piano zonale o di utilizzazione o di sviluppo aziendale) e dello sviluppo sostenibile anche di tipo turistico rurale e/o agrituristico come previsto nelle finalità di cui alla delibera G.R. 6320/89".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, prevedendo specifiche integrazioni alle N.T.A. (art. n. 37).

Si prende atto delle determinazioni comunali.

F) Standard urbanistici

(Punto 3.7 della relazione C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Con riferimento a quanto anticipato nella presente relazione, stante l'incongruenza dimensionale tra le categorie contemplate nel D.M. n. 1444/68, è necessario operare il riequilibrio delle quantità degli standards previsti, secondo le disposizioni dello stesso D.M. Vanno, quindi, soddisfatti i minimi fissati dalla normativa per le superfici a parcheggio e istruzione".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, apportando le necessarie modifiche negli elaborati di zonizzazione (tavole n. 14/Regione e 15/Regione), negli elaborati di quantificazione delle zone omogenee (tavole n. 16/Regione e 17/Regione) e nelle tabelle della Relazione Generale (aggiornamento Regione). In particolare, sono state quantitativamente adeguate le zone F1 (Servizi pubblici) relativamente all'istruzione, le zone F2 (Verde pubblico) e le zone F3 (Parcheggi).

Si prende atto delle determinazioni comunali.

G) Regolamento Edilizio

(Punto 3.8 della relazione C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"L'elaborato di progetto, va rivisitato nel complesso e adeguato alle norme vigenti, in particolare al DPR 06/06/2001 n° 380 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni ed integrazioni".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le suddette prescrizioni, producendo l'elaborato n. 23/Regione - Regolamento Edilizio, rivisitato nel complesso e adeguato alle norme vigenti, con particolare riferimento al D.P.R. n. 380/01.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

H) Norme Tecniche di Attuazione

(Punto 3.9 della relazione C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto dettagliate modifiche (per la lettura delle quali si rimanda alla relazione-parere C.U.R.) ai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.: 1, 2, 12, 20, 24, 25, 27, 31, 32, 32b (zone B1 e B2), 33 (zone C), 33 (zona C1 di espansione intensiva), 34, 35, 38 e 40.

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 e con gli aggiornamenti della documentazione di Piano con la stessa deliberazione approvati, il Comune ha recepito le prescrizioni riguardanti gli articoli: 1, 2, 12, 20, 24, 25, 31, 32, 32b (zone B1 e B2), 33 (zona C1 di espansione intensiva), 34, 35, 38 e 40. In particolare, è stato prodotto l'elaborato n. 22/Regione - Norme Tecniche, dettagliatamente adeguato alle prescrizioni regionali.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Per quanto attiene invece all'art. 27 - Verde Pubblico (F2), il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Al 1° capoverso dopo le parole intervento edilizio diretto va aggiunto: sia ad iniziativa pubblica e/o ad iniziativa privata

Va aggiunto: Norme Particolari: Le aree individuate nei singoli comparti e destinate a tale scopo, non producono organicamente effetti volumetrici a favore delle aree a scopo edificatorio facenti parte del medesimo comparto, poiché per quest'ultime è stabilita specifica densità prevista dalle N.T.A., limitatamente alla zona tipizzata pur facendo parte di un unico comparto."

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004, il Comune ha fatto propria la controdeduzione dei progettisti, di seguito integralmente riportata.

"ART. 27 - Verde Pubblico (F2)

Al 1° capoverso dopo le parole intervento edilizio diretto è stato aggiunto: sia ad iniziativa pubblica e/o ad iniziativa privata

In merito alla prescrizione del CUR di introdurre: Norme Particolari : Le aree individuate nei singoli comparti e destinate a tale scopo, non producono organicamente effetti volumetrici a favore delle aree a scopo edificatorio facenti parte del medesimo comparto, poiché per quest'ultime è stabilita specifica densità prevista dalle N.T.A., limitatamente alla zona tipizzata pur facendo parte di un unico comparto, viene formulata la controdeduzione comunale n° 2 che consiste nel non introdurre la norma proposta in quanto:

Tutto l'impianto del PRG è teso ad operare una perequazione tra le diverse aree e ciò avviene attraverso la definizione di comparti che contengono al loro interno anche zonizzazioni diverse, ma tutte soggette ad un indice territoriale unico, che cioè si applica all'intera superficie del territorio incluso nel perimetro del comparto specifico;

di conseguenza le previsioni insediative del PRG sono ottenute applicando l'indice territoriale della zona omogenea che caratterizza il comparto all'intera area del comparto così come perimetrato e rappresentato sia nelle tavole di zonizzazione che nella tavola n° 19/Regione dove sono specificate le quantità di ciascun comparto;

le previsioni insediative come sopra descritte, sono riportate nelle quantizzazioni sia dai progettisti che dagli stessi redattori del parere del CUR e sono previsioni ritenute congrue ed approvate dal CUR;

le norme tecniche di attuazione del PRG descrivono perfettamente questa modalità di applicazione dei parametri;

i contenuti di alcune controdeduzioni alle osservazioni nella loro decisione confermata dal parere del CUR e dalla delibera di Giunta Regionale, ribadiscono la modalità di applicazione.

L'introduzione della norma particolare proposta contraddirebbe tutto quanto su richiamato, rendendo inapplicabile il PRG, e pertanto la norma particolare non viene recepita nelle norme tecniche di attuazione del PRG".

Si prende atto delle determinazioni comunali, che evidenziano la coerenza del disegno urbanistico in relazione al dimensionamento del piano.

Per quanto attiene infine all'art. 33 (zone C), il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto:

"Va aggiunto: Nelle zone di espansione e/o di nuova edificazione, in sede attuativa, vanno utilizzati 20 mc per ogni 100 mc di edilizia residenziale, per i servizi strettamente connessi con la residenza (ultimo comma art.3 DM 1444/68);

Nel 1° capoverso va aggiunto: ai sensi della Legge Regionale n° 6/79 e s.m.i.

1 mq per ogni 10 mc di volume realizzabile".

Con la deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004, il Comune ha fatto propria la controdeduzione dei progettisti, di seguito integralmente riportata.

"ART. 33 Zone C

Il parere del CUR stabiliva di aggiungere: Nelle zone di espansione e/o di nuova edificazione, in sede attuativa, vanno utilizzati 20 mc per ogni 100 mc di edilizia residenziale, per i servizi strettamente connessi con la residenza (ultimo comma art.3 DM 1444/68).

Nel merito si formula la controdeduzione comunale n° 3 che propone in sostituzione della norma formulata dal CUR, un testo della stessa norma con le medesime finalità, ma più rispondente al richiamato ultimo comma art. 3 DM 1444/68, che considera i 20mc per i servizi strettamente connessi alla residenza come eventuali e non come obbligatori.

Nelle zone a destinazione unicamente residenziale l'obbligo di destinare 20 mc per ogni 100 mc a servizi, lì dove tali servizi risultassero non necessari o ipotizzabili solo in maniera minimale, si provocherebbe una perdita di cubatura rispetto all'indice territoriale, e ciò non è certamente obiettivo del CUR .

Pertanto si formula la stessa norma in maniera più chiara e aderente al comma dell'art. 3 del DM 1444/68 nei seguenti termini:

Nelle zone di espansione e/o di nuova edificazione, ove non già diversamente specificato da piani urbanistici attuativi già adottati in esecuzione del P. di F., nelle nuove pianificazioni attuative possono essere utilizzati sino ad un massimo di 20 mc. per i servizi strettamente connessi con la residenza, all'interno dei 100 mc. previsti per ciascun abitante insediato (ultimo comma art.3 DM 1444/68)".

Si prende atto delle determinazioni comunali.

I) Esame osservazioni

(Punto 4.0 della relazione C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha integralmente recepito, senza alcuna prescrizione, le deduzioni fornite dai progettisti sulle osservazioni presentate in sede di adozione del piano, così come approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 208 del 31 maggio 1999. Pertanto, il Consiglio Comunale non ha assunto alcuna determinazione in merito, giacché con la sopra citata deliberazione commissariale n. 208/99 e con la successiva deliberazione regionale n. 462/04 sono già stati definiti l'esame delle osservazioni e le conseguenti determinazioni, sia a livello comunale che regionale.

L) Elaborati grafici

Gli elaborati grafici ed atti allegati alla deliberazione di C.C. n. 60 del 07/10/2004 valgono nei limiti e nei termini di recepimento e/o controdeduzioni alle prescrizioni e modifiche regionali, così come esaustivamente determinatosi ai punti precedenti; deve farsi riferimento - per quanto attiene alle previsioni urbanistiche e relativa disciplina - unicamente agli elaborati ed atti di P.R.G. adottati con

deliberazione commissariale n. 48/99, così come integrati e/o modificati esaustivamente dal C.C. con delibera n. 60/2004 e in questa sede come sopra recepiti.

M) S.I.C. e Z.P.S.

Il territorio comunale di Rutigliano non è interessato da vincoli imposti da Sito di Interesse Comunitario o Zona di Protezione Speciale.

N) Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre alla Giunta l'approvazione definitiva del PRG del Comune di RUTIGLIANO, con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alle delibere G.R. n. 462 del 20/04/2004, così come integrate e/o modificate e/o riconfermate esaustivamente ai punti A), B), C), D), E), F), G), H), L), M) ed N) della presente relazione.

In ordine alle osservazioni si confermano le valutazioni così come innanzi riportato al punto I)."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 lettera d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O.- 3°- URB. , dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la relazione dell' Assessore;

Di approvare definitivamente il PRG del Comune di RUTIGLIANO adottato con delibere del Commissario Straordinario n. 48 del 16/02/1999 e n. 208 del 31 maggio 1999, relativa all'esame delle osservazioni, con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di GR. n. 462 del 20/04/2004, così come riconfermate e/o integrate conclusivamente ai punti A), B), C), D), E), F), G), H), L) ed M), di cui alla narrativa e che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportati, nonché di quanto riportato al punto N) in rapporto alle disposizioni della L.s. 183/89;

Di decidere in ordine alle osservazioni, così come prospettate nella deliberazione di G.R. n. 462/04 e richiamate al punto I) innanzi riportato;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia;

Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di RUTIGLIANO del presente provvedimento e a provvedere alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
